

**AVVISO PUBBLICO PIANO AZIONE E COESIONE "GIOVANI PER IL SOCIALE 2018"**

**SCHEMA DI FIDEIUSSIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI RICHIESTA DELLA PRIMA QUOTA  
PARI AL 30% DEL COFINANZIAMENTO CONCESSO**

**FIDEIUSSIONE BANCARIA/POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI**

**FAC-SIMILE**

**(su carta intestata e con indirizzo della Filiale/Agenzia emittente la garanzia)**

Fideiussione-n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

**In caso di fideiussione bancaria:**

i contenuti del presente fac-simile dovranno essere ricompresi nella fideiussione che dovrà essere rilasciata da un istituto di credito avente sede nei Paesi dell'UE autorizzato ad operare in Italia ed iscritto nell'albo unico delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 385/93, nell'albo unico dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia e previsto dall'art. 64 del d. lgs. n. 385/93 o nell'albo unico delle Banche estere in libera prestazione di servizi tenuto dalla Banca d'Italia e previsto dall'art. 16 del d. lgs. n. 385/93.

**In caso di polizza fideiussoria assicurativa:**

i contenuti del presente fac-simile dovranno essere ricompresi nella polizza assicurativa fideiussoria che dovrà essere rilasciata da una compagnia assicurativa ad esclusione degli intermediari iscritti nell'art. 106 TUB, avente sede nei Paesi dell'UE autorizzata ad operare in Italia ed iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, tenuto dall'IVASS (albo consultabile sul sito istituzionale dell'Istituto [www.ivass.it](http://www.ivass.it)) ed istituito ai sensi del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva n. 2002/92/CE.

La sottoscritta Banca/Compagnia assicurativa \_\_\_\_\_, in seguito denominata per brevità "Garante", iscritta nell'Albo Unico \_\_\_\_\_ (a seconda dell'Istituto che concede la Garanzia Inserire delle Banche/ dei Gruppi Bancari/ Banche estere in libera prestazione di servizi) tenuto dalla Banca d'Italia al numero \_\_\_\_\_/iscritta Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al numero \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, (di seguito denominata Società) con Sede Legale e Direzione Generale: in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, rappresentata in questo atto dai seguenti sottoscrittori \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliata presso \_\_\_\_\_, casella di P.E.C. \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE:**

- a) La Banca/Compagnia assicurativa dichiara, secondo il caso, di:
- possedere i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385:
    - a) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
    - b) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS;
  - di non essere stata inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

<sup>1</sup> Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia e per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS.

- b) il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, di seguito Dipartimento (o Ente garantito), con il decreto n. 33/2020 di approvazione della graduatoria finale delle proposte progettuali ammesse a cofinanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico del Piano Azione e Coesione "Giovani per il sociale 2018" ha individuato i singoli Beneficiari dell'Avviso medesimo;
- c) L'Ente/Associazione (denominazione completa del Beneficiario), di qui in avanti detto Contraente, è individuato nel decreto n. 33/2020 tra i Beneficiari per un cofinanziamento complessivo fino all'importo massimo di euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (lettere), da corrispondere secondo le modalità previste nella apposita Convenzione stipulata in data GG/MM/AAAA (data di sottoscrizione della Convenzione da parte del Beneficiario) per la realizzazione del progetto denominato \_\_\_\_\_ (titolo del progetto) e per il costo complessivo di euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (lettere);
- d) L'Ente/Associazione (denominazione completa del Beneficiario), ha sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_;
- e) secondo la specifica previsione di cui alla citata Convenzione, il cofinanziamento a carico del Dipartimento sarà erogato in n. 3 (tre) quote e la prima quota, pari al 30% del cofinanziamento concesso, sarà erogata a seguito di formale richiesta del Beneficiario (singolo o capofila dell'ATS), che può essere inoltrata solo successivamente alla comunicazione, firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, di avvio delle attività previste con la proposta progettuale presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a garanzia di un pari importo;
- f) l'importo della prima quota del cofinanziamento, come sopra dettagliata, è pari ad euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (lettere)
- g) il Contraente è obbligato a realizzare il progetto sopraindicato entro il \_\_\_\_\_ ;
- h) secondo la specifica previsione di cui alla citata Convenzione, la garanzia dovrà avere validità per l'intera durata del progetto ammesso a finanziamento più ulteriori 12 mesi per consentire l'eventuale escussione della garanzia;
- i) la polizza è intesa a garantire che il Contraente rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla Convenzione, compreso il buon fine dell'utilizzo delle risorse erogate a titolo di anticipo;
- j) il Dipartimento potrà revocare al Contraente il cofinanziamento concesso e risolvere di diritto la Convenzione, in conformità a quanto previsto dall'Avviso pubblico e secondo le modalità indicate nella Convenzione stessa;
- k) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e relative ss.mm.ii.;
- l) la Banca/Compagnia assicurativa è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto al Dipartimento, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

dichiara di prestare fidejussione solidale ed indivisibile, per sé e successori, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa a favore del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (Ente garantito), con sede in Roma – Via della Ferratella in Laterano 51, fino a concorrenza dell'importo di euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (lettere), corrispondente al 30% del cofinanziamento concesso e, in caso di richiesta di liquidazione dell'importo garantito, maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

#### **CONDIZIONI GENERALI**

##### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La Società garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente al Dipartimento nei limiti della somma indicata nelle premesse, la restituzione della somma complessiva di euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (lettere) erogata a titolo di anticipazione al Contraente.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigenti alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

#### **ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

La garanzia ha durata ed efficacia per l'intera durata del progetto ammesso a finanziamento più ulteriori 12 mesi, così come indicato nelle premesse, e pertanto fino al **GG/MM/AAAA**, salvo eventuali proroghe disposte dall'Amministrazione che comporteranno l'automatica estensione della garanzia.

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

La garanzia sarà svincolata dal Dipartimento, previa verifica amministrativa della documentazione prevista, mediante comunicazione che attesti la conclusione delle attività progettuali ed il positivo esito del successivo controllo da parte del competente organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca o di decadenza.

#### **ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

La Banca/Compagnia assicurativa si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta del Dipartimento, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso Dipartimento, e comunque entro i 45 gg. successivi dalla ricezione di detta richiesta. Non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della Banca/Compagnia assicurativa stessa o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Beneficiario sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedura concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dal Dipartimento a mezzo posta elettronica certificata intestata alla Banca/Compagnia assicurativa, così come risultante in premessa.

La Banca/Compagnia assicurativa rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui agli artt. 1944 e 1945 del c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'art. 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 c.c..

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la Banca/Compagnia assicurativa corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

#### **ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

#### **ARTICOLO 5 – PERDITA DEI REQUISITI SOGGETTIVI**

La Banca/Compagnia assicurativa si obbliga a comunicare tempestivamente al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale del Dipartimento, [giovanieserviziocivile@pec.governo.it](mailto:giovanieserviziocivile@pec.governo.it), l'eventuale perdita dei requisiti soggettivi dichiarati in premessa, ovvero ogni altro fatto o circostanza di cui è venuta a conoscenza idoneo a pregiudicare la validità ed efficacia della presente garanzia.

#### **ARTICOLO 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA BANCA/COMPAGNIA ASSICURATIVA**

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Banca/Compagnia assicurativa in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della Banca/Compagnia assicurativa, così come risultante in premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

#### **ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

Banca/Compagnia assicurativa  
(Firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art.2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Perdita dei requisiti soggettivi)

Art. 6 - (Forma delle comunicazioni alla Banca/Compagnia assicurativa)

Art. 7 – (Foro Competente)

**IL CONTRAENTE**

(Firma)